COMMISSARIO AD ACTA

per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario

Deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 07.12.2018

DECRETO

N. 02 **IN DATA 14/01/2021**

OGGETTO: DCA n. 28 del 03.07.2012 recante "*Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di medicina generale, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni. Rimodulazione Accordo Decentrato Regionale*" - DCA n. 29 03.07.2012 recante *"Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Pediatri di libra scelta, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 502/1992 successive modificazioni e integrazioni. Rimodulazione Accordo Decentrato Regionale*". Determinazioni.

Il Responsabile dell'istruttoria
Dott.ssa Simona Gentile **f.to Dott.ssa Simona Gentile**

Il Direttore del Servizio Supporto
al Direttore Generale, Risorse Umane SSR,
Formazione, ECM
Dott.ssa Marina Prezioso **f.to Dott.ssa Marina Prezioso**

Il Direttore Generale per la Salute
Dott.ssa Lolita Gallo **f.to Dott.ssa Lolita Gallo**

Il Sub Commissario Ad Acta
Dott.ssa Ida Grossi **f.to Dott.ssa Ida Grossi**

COMMISSARIO AD ACTA

per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario

Deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 07.12.2018

DECRETO

N. 02 **IN DATA 14/01/2021**

OGGETTO: **DCA n. 28 del 03.07.2012 recante "*Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di medicina generale, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni. Rimodulazione Accordo Decentrato Regionale*" - DCA n. 29 03.07.2012 recante *"Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Pediatri di libra scelta, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 502/1992 successive modificazioni e integrazioni. Rimodulazione Accordo Decentrato Regionale*". Determinazioni.**

IL COMMISSARIO AD ACTA

PREMESSO che, con delibera adottata in data 7 dicembre 2018 il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro della Salute, ha nominato il dott. Angelo Giustini quale Commissario *ad acta* per l'attuazione del vigente Piano di Rientro dai disavanzi del Servizio Sanitario Regionale Molisano, con l'incarico prioritario di attuare i Programmi Operativi 2015-2018 nonché tutti gli interventi tesi a garantire, in maniera uniforme sul territorio regionale, l'erogazione dei LEA in condizioni di efficienza, appropriatezza, sicurezza e qualità, nei termini indicati dai Tavoli tecnici di verifica, ivi compresa l'adozione e l'attuazione dei Programmi Operativi 2019-2021, laddove richiesti dai predetti Tavoli tecnici, nell'ambito della cornice normativa vigente, con particolare riferimento alle azioni ed interventi prioritari riportati nella delibera stessa;

DATO ATTO che con la suddetta delibera il Consiglio dei Ministri ha nominato la dott.ssa Ida Grossi quale Subcommissario *ad acta*, con il compito di affiancare il Commissario *ad acta* nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione del relativo mandato commissariale;

VISTO il decreto commissariale n. 52 del 12.09.2016: "Accordo sul Programma Operativo Straordinario 2015-2018 della Regione Molise. (Rep. Atti n.: 155/CSR del 03/08/2016). Provvedimenti.";

DATO ATTO del "Programma Operativo Straordinario 2015 – 2018";

VISTA la legge n. 96 del 21 giugno 2017: ”Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo.” pubblicata sulla GU Serie Generale n.144 del 23-06-2017 - Suppl. Ordinario n. 31 ed in particolare l’ art. 34-bis, rubricato: “Programma Operativo Straordinario della Regione Molise”;

ATTESO che tanto rileva a titolo di istruttoria tecnica in fatto ed in diritto del responsabile del procedimento, secondo le disposizioni di cui alla legge regionale n. 10 del 23 marzo 2010 e ss.mm.ii;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale;

VISTO il D.lgs. 502 del 30 dicembre 1992: Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell’art.1 della L.23 ottobre 1992, n. 421 e ss.mm.ii;

RICHIAMATI:

- l’Accordo Collettivo Nazionale per la Disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. 502/1992 del 23 marzo 2005 e ss.mm.ii;
- l’Accordo Collettivo Nazionale per la Disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. 502/1992 del 29 luglio 2009 e ss.mm.ii;
- l’Accordo Decentrato Regionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale, ai sensi dell'art. 8 del Decreto Legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni, di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 173 del 27.02.2007;
- l’Accordo Decentrato Regionale per la disciplina dei rapporti con i Medici Pediatri di libera scelta, ai sensi dell'art. 8 del Decreto Legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni, di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 1104 del 2 ottobre 2007;

VISTO il decreto commissariale n. 28 del 03.07.2012**:** “*Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di medicina generale, ai sensi dell’art. 8 del D. Lgs. 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni. Rimodulazione Accordo Decentrato Regionale*”;

DATO ATTO che col suddetto provvedimento commissariale, in esito alle determinazioni assunte in sede di Comitato Permanente Regionale del 2 luglio 2012, si provvedeva alla rimodulazione degli emolumenti previsti dall’Accordo Decentrato Regionale approvato dalla Giunta Regionale con la deliberazione n. 173 del 27 febbraio 2007, come di seguito indicato:

- *primo anno: riduzione degli emolumenti del 20% - risparmio stimato € 700.000,00 – sui seguenti articoli (Capo I – Principi generali e assistenza primaria – Accordo Decentrato Regionale) :*
    - articolo 12: particolari necessità assistenziali;
    - articolo 13:assistenza domiciliare programmata;
    - articolo 18: collaborazione informatica;
    - articolo 19: prestazioni ed attività aggiuntive;
    - articolo 20: teleprenotazioni di visite specialistiche e di esami strumentali e di laboratorio (PASS-CUP);

- *secondo anno: ulteriore riduzione degli emolumenti del 10% - risparmio stimato € 350.000,00 (Capo I – Principi generali e assistenza primaria – Accordo Decentrato Regionale) :*

    - articolo 12: particolari necessità assistenziali;
    - articolo 13:assistenza domiciliare programmata;
    - articolo 18: collaborazione informatica;
    - articolo 19: prestazioni ed attività aggiuntive;
    - articolo 20: teleprenotazioni di visite specialistiche e di esami strumentali e di laboratorio (PASS-CUP);

- *primo anno: riduzione degli emolumenti del 20% - risparmio stimato € 350.000,00 – sui seguenti articoli (Capo II – La Continuità assistenziale – Accordo decentrato Regionale):*
    - articolo 25: superfestivi-riposo annuale;
    - articolo 27: reperibilità;
    - articolo 28: indennità assicurativa contro atti vandalici/calamità naturali;
    - articolo 29: attività di assistenza pediatrica;

- *secondo anno: ulteriore riduzione degli emolumenti del 10% - risparmio stimato € 170.000,00 – ai seguenti articolo (Capo II – La Continuità assistenziale – Accordo decentrato Regionale):*

    - articolo 25: superfestivi-riposo annuale;
    - articolo 27: reperibilità;
    - articolo 28: indennità assicurativa contro atti vandalici/calamità naturali;
    - articolo 29: attività di assistenza pediatrica;

VISTO il decreto commissariale n. 29 del 03.07.2012: *"Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Pediatri di libra scelta, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 502/1992 successive modificazioni e integrazioni. Rimodulazione Accordo Decentrato Regionale*";

DATO ATTO che col suddetto provvedimento commissariale, come da verbale del Comitato Permanente Regionale del 2 luglio 2012, si provvedeva alla rimodulazione degli emolumenti previsti dall'Accordo Decentrato Regionale approvato dalla Giunta Regionale con la deliberazione n. 1104 del 2 ottobre 2007, come di seguito indicato:

- *primo anno: riduzione degli emolumenti del 10% - risparmio stimato € 97.000,00 – sui seguenti articoli:*
    - articolo 3: forme associative;
    - articolo 4: indennità di collaboratore di studio medico e personale infermieristico;
    - articolo 5: indennità di informatizzazione;
    - articolo 7: particolari necessità assistenziali;
    - articolo 8: progetto salute infanzia;
    - assistenza domiciliare integrata;
    - indennità zone disagiate;
- *secondo anno: ulteriore riduzione degli emolumenti del 10% - risparmio stimato € 97.000,00 – sui seguenti articoli:*
    - articolo 3: forme associative;
    - articolo 4: indennità di collaboratore di studio medico e personale infermieristico;
    - articolo 5: indennità di informatizzazione;
    - articolo 7: particolari necessità assistenziali;
    - articolo 8: progetto salute infanzia;
    - assistenza domiciliare integrata;
    - indennità zone disagiate;

CONSIDERATO che tali succitati provvedimenti commissariali, con decorrenza degli effetti dal 1° luglio 2012, sono stati oggetto di molteplici ricorsi giurisdizionali, a mezzo dei quali Medici di Medicina Generale ed i Pediatri di Libera Scelta hanno rivendicato il pagamento, dell'intero importo delle voci stipendiali e delle indennità decurtate in forza dei DD.CC.AA. stessi;

DATO ATTO delle pronunce con le quali il Tribunale di Campobasso ha definito il primo grado del contenzioso in materia riconoscendo le spettanze dei benefici decurtati e condannando contestualmente l'A.S.Re.M., quale parte contrattuale, al pagamento della loro corresponsione con effetto retroattivo, per le annualità successive a quella di ritenuta vigenza dei decreti commissariali in parola;

RICHIAMATA, in particolare, la sentenza n. 159/2019 pubblicata il 21.05.2019 con la quale il Giudice Ordinario di prime cure di Campobasso ha respinto l'opposizione proposta dall'ASREM, avverso i decreti ingiuntivi ottenuti da PLS per il pagamento di somme a titolo di indennità e voci

retributive, previste dall'Accordo Regionale e decurtate dal DCA n. 29/2012, ritenuto che il decreto commissariale avesse illegittimamente operato tali decurtazioni in assenza di modifiche dell'Accordo regionale del 2007, modifiche che avrebbero potevano essere operate solo previo accordo tra le parti;

DATO ATTO CHE, in ragione della particolare complessità dei riverberi applicativi dei suddetti DCA n. 28/2012 e DCA n. 29/2012, con nota prot. reg. n. 5941 del 14.01.2020 la Struttura Commissariale e la Direzione Generale per la Salute, richiedevano specifico parere giuridico-legale all'Avvocatura Distrettuale dello Stato, riscontrato con nota acquisita al prot. reg. n. 174088 dell'11.11.2020;

RICHIAMATE, all'uopo, le sentenze n. 70/2020 e n. 71/2020 con le quali la Corte d'Appello di Campobasso ha accolto l'appello incidentale della Regione Molise riconoscendo l'erronea intimazione di quest'ultima, e la conseguente infondatezza della declaratoria in prime cure di contumacia dell'amministrazione regionale, dando atto, tra l'altro, della carenza di legittimazione passiva della Regione Molise e del Commissario ad Acta, in quanto estranei al rapporto controverso;

PRESO ATTO

-della nota del Direttore Generale A.S.Re.M. acquisita al protocollo regionale n. 108874 del 08.07.2020 con la quale, in esito alle pronunce giurisdizionali di cui in premessa, si richiedeva l'emanazione di specifico decreto commissariale in materia;

-di quanto rappresentato dall'A.S.Re.M., *ex plurimis* con nota acquisita al prot. reg. n. 111978 del 14.07.2020 relativamente alla proposizione di ricorsi per D.I. da parte dei Medici di Medicina Generale e PLS in materia;

RICHIAMATA la nota prot. reg. n. 155030 del 09.10.2020 con la quale la Struttura Commissariale, rappresentava all'A.S.Re.M., nell'esercizio del proprio potere di autonomia gestionale ai sensi della L. R. n. 9/2005 e ss.mm.ii., di attivare procedure conciliative con i medici ricorrenti nei confronti dell'Azienda, dandone opportuna informazione all'Amministrazione regionale;

DATO ATTO della validità ed efficacia dei provvedimenti commissariali nn. 28/2012 e 29/2012, emanati in costanza di ripiano dal disavanzo del debito sanitario, in ragione del fatto che la questione di merito sottesa agli stessi non è stata affrontata dal Giudice Ordinario in quanto non di sua competenza e pertanto della applicabilità dei tagli in parola almeno con riguardo al biennio 2012/2013;

CONSIDERATA la inevitabile irrettroattività di successivi provvedimenti da emanarsi in via di autotutela amministrativa, in ragione dell'ineludibile principio generale di irretroattività delle norme, comprese quelle di tipo regolamentare e para-regolamentare, di cui all'art.11 delle disposizioni preliminari al codice civile;

DATO ATTO che la questione in parola è stata oggetto di disamina congiunta tra i vertici regionali ed aziendali, su attivazione della Struttura Commissariale, nonché della Direzione Generale per la Salute, nell'esercizio del potere di programmazione e controllo nei confronti dell'Azienda Sanitaria Regionale per il Molise;

DATO ATTO, in particolare**,** degli esiti dell'incontro tecnico, tenutosi in data 4 dicembre 2020 tra la Struttura Commissariale, la Direzione Generale per la Salute, l'Azienda Sanitaria Regionale per il Molise ed i rappresentanti delle OO.SS. dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di libera Scelta, avente ad oggetto la disamina della problematica concernente l'applicazione dei ridetti DD.CC.AA. nn. 28/2012 e 29/2012;

CONSIDERATO CHE nel corso dell'incontro in parola, come da relativo verbale trasmesso con nota prot. n. 190740 del 10.12.2020, con riferimento ai numerosi contenziosi intentati sulla questione dai Medici di Medicina Generale e dai Pediatri di Libera Scelta, sono state portate all'attenzione dell'ASREM e della Struttura Commissariale quattro fattispecie, come di seguito meglio descritte:

1. controversie definite mediante provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato, per le quali in presenza di titolo esecutivo, l'ASREM dovrà procedere al pagamento della sorte capitale, interessi;
2. controversie *in itinere* e non ancora definite con sentenza passata in giudicato, per le quali l'ASREM dovrebbe rinunciare ad eventuali impugnative (ricorsi in opposizione, ricorsi in appello, ricorsi in cassazione) e procedere al pagamento della sorte capitale, interessi e spese legali;
3. controversie non ancora intentate da parte MMG e PLS per le quali l'ASREM dovrebbe liquidare la sorte capitale, con rinuncia da parte dei medici, in tutto o in parte, ad interessi e spese legali;
4. azioni legali già promosse nei confronti di ASREM relativamente alle quali MMG e PLS (del 1 e 2 gruppo) per il periodo successivo a quello oggetto di causa, hanno maturato delle differenze retributive per i quali l'ASREM dovrebbe liquidare la sorte capitale senza interessi e spese legali, in tutto o in parte;

DATO ATTO CHE nel corso del citato incontro, è stata precisata la volontà da parte dei medici di non intentare nuove azioni legali e di porre fine alle controversie non ancora passate in giudicato, ferma restando la necessità di addivenire a componimenti bonari per il pregresso;

RILEVATO CHE la Struttura Commissariale ha manifestato la propria disponibilità ad intervenire mediante l'emanazione di provvedimenti *ad hoc,* in autotutela, volti a sospendere gli effetti delle decurtazioni stipendiali per il futuro, ferma restando la competenza aziendale per quanto concerne la stipula di accordi relativi alle situazioni pregresse maturate sotto la vigenza dei provvedimenti commissariali in parola;

DATO ATTO altresì, delle osservazioni formulate dalla Segreteria Regionale FIMP Molise con nota acquisita al prot. reg. n. 194107 del 16.12.2020;

RAVVISATA, alla luce di tutto quanto sin qui richiamato ed evidenziato, l'opportunità, in applicazione di quanto disposto, dall' art. 21 *quinquies* della l. 241/1990, di revocare, i decreti commissariali n. 28/2012 e n. 29/2012 in parola, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico e mutamento delle situazione di fatto esistente al momento dell'emanazione degli stessi, al fine di ripristinare al far data dalla notifica del presente decreto, le decurtazioni stipendiali e indennità di cui all'Accordo Decentrato Regionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale di cui alla DGR n. 173 del 27.02.2007 ed all'Accordo Decentrato Regionale per la disciplina dei rapporti con i Medici Pediatri di libera scelta di cui alla DGR n. 1104 del 2 ottobre 2007;

RITENUTO, altresì, opportuno ribadire la necessità che l'Azienda Sanitaria Regionale del Molise, nell'esercizio del proprio potere di autonomia gestionale ai sensi della L. R. n. 9/2005 e ss.mm.ii, si faccia parte attiva di trattative con le categorie interessate, al fine di addivenire con le stesse ad accordi transattivi che definiscano i crediti inerenti alle annualità pregresse, ad esclusione del biennio 2012/2013;

in virtù dei poteri conferiti con la Deliberazione del Consiglio dei Ministri, di cui in premessa,

DECRETA

per le motivazioni in premessa riportate, che si intendono integralmente richiamate:

di revocare, in applicazione di quanto disposto, dall' art. 21 *quinquies* della L 241/1990, i decreti commissariali n. 28/2012 e n. 29/2012 in parola, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico e mutamento delle situazione di fatto esistente al momento dell'emanazione degli stessi, al fine di ripristinare, al far data dalla notifica del presente decreto, le decurtazioni stipendiali e indennità di cui all'Accordo Decentrato Regionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale di cui alla DGR n. 173 del 27.02.2007 ed all'Accordo Decentrato Regionale per la disciplina dei rapporti con i Medici Pediatri di libera scelta di cui alla DGR n. 1104 del 2 ottobre 2007;

di trasmettere il presente decreto commissariale all'Azienda Sanitaria Regionale del Molise, affinchè, nell'esercizio del proprio potere di autonomia gestionale ai sensi della L. R. n. 9/2005 e ss.mm.ii, si attativi con le OO.SS. di categoria interessate, al fine di addivenire con le stesse ad accordi che definiscano i crediti inerenti alle annualità pregresse, ad esclusione del biennio 2012/2013.

di trasmettere, per notifica, il presente decreto commissariale ai Referenti delle OO.SS. di categoria dei MMG e dei PLS.

Il presente decreto, composto da n. 7 pagine e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise e notificato ai competenti Dicasteri.

IL COMMISSARIO ad ACTA

f.to Dott. Angelo Giustini